

Legge regionale 05 dicembre 2013 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali.

CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 16

(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 27/2012)

1. Al comma 128 dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), le parole <<alla data di entrata in vigore della presente legge>> sono soppresse.

Art. 17

(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 27/2012)

1. Dopo il comma 133 dell'articolo 9 della legge regionale 27/2012 è inserito il seguente:

<<133 bis. Ai soggetti utilizzati nei cantieri di lavoro è corrisposta un'indennità giornaliera nella misura stabilita dalla Giunta regionale. L'indennità spetta anche per i giorni di infortunio, ma non oltre la durata del cantiere.>>.

Art. 18

(Modifiche alla legge regionale 12/1988)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 12 (Contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole <<concedere, ad integrazione dei>> sono sostituite dalle seguenti:

<<concedere un'integrazione ai>>;

b) la parola <<contributi>> è soppressa.

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 12/1988 le parole <<Tali contributi sono destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale nonché al loro sviluppo e al potenziamento di specifici interventi a carattere promozionale nei settori di competenza>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'Amministrazione regionale concede, altresì, contributi destinati allo sviluppo e al potenziamento di specifici interventi a carattere promozionale nei settori di competenza degli Istituti di patronato e di assistenza sociale>>.

3. L'articolo 3 della legge regionale 12/1988 è sostituito dal seguente:

<<Art. 3

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, è assegnato un importo pari all'80 per cento della disponibilità annuale di bilancio da ripartire tra le sedi provinciali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale.

2. Per il riparto di cui al comma 1, la Direzione centrale competente richiede annualmente, entro il 30 luglio, agli organi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competenti per l'accertamento dell'attività svolta dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale e per la verifica dell'organizzazione dei relativi uffici, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 152/2001 e dalla relativa regolamentazione attuativa, l'elenco degli Istituti aventi sede in regione per il quale sia stato accertato il diritto a ottenere il finanziamento nazionale, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun istituto, a livello provinciale, ai medesimi fini.

3. Entro il 31 ottobre la Regione provvede alla concessione e all'erogazione del finanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, alle sedi provinciali degli Istituti di cui al comma 1, in misura proporzionale ai punteggi conseguiti ai fini del finanziamento nazionale.

4. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, è assegnato un importo pari al 20 per cento della disponibilità annuale di bilancio da ripartire tra gli organi regionali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, in modo da assicurare a ciascuno degli specifici progetti presentati e ritenuti ammissibili la medesima percentuale rispetto alla spesa preventivata, qualora siano state realizzate almeno due delle tre tipologie

di interventi di cui al medesimo articolo 2, comma 2.>>.

4. L'articolo 4 della legge regionale 12/1988 è sostituito dal seguente:

<<Art. 4

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, gli organi regionali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale presentano alla Direzione centrale competente domanda di contributi di cui all'articolo 2, comma 2, corredata degli specifici progetti finalizzati alle iniziative di cui al medesimo articolo 2, comma 2.>>.

5. In relazione alle modifiche all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 12/1988 disposte dai commi 1 e 2 all'unità di bilancio 8.5.1.1146 la denominazione del capitolo 8480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 è sostituita dalla seguente: <<Integrazione ai finanziamenti, previsti dall'articolo 13 della legge 152/2001, nonché contributi destinati allo sviluppo e al potenziamento di specifici interventi a carattere promozionale a favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale>>.

Art. 19

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 17/2008)

1. All'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 24 le parole <<all'Aeroclub Far East Campoformido di Udine>> sono sostituite dalle seguenti: <<al soggetto concessionario dell'immobile denominato "Aerocampo di Campoformido", di pertinenza del demanio regionale, sito nei Comuni di Campoformido e Pasian di Prato, individuato ai sensi dell'articolo 13, comma 27, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010),>>;

b) al comma 25 le parole <<l'associazione interessata>> sono sostituite dalle seguenti: <<il soggetto interessato>>.

2. In relazione alla modifica dell'articolo 7, comma 24, della legge regionale 17/2008, disposta dal comma 1, lettera a), all'unità di bilancio 5.2.1.5050 nella denominazione dei capitoli 5399 e 5712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 le parole <<all'aeroclub Far East Campoformido di Udine>> sono sostituite dalle seguenti: <<al soggetto concessionario dell'immobile denominato "Aerocampo di Campoformido">>.

Art. 20

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 15/1988)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 28 marzo 1988, n. 15 (Interventi a favore del Consorzio per la "Scuola Mosaicisti del Friuli"), le parole <<entro il 30 aprile di ogni anno>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il termine fissato dal decreto di concessione>>.

Art. 21

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 1/2004)

1. A decorrere dall'1 gennaio 2014 è abrogato il comma 149 dell'articolo 5 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), come modificato dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2005 e come interpretato dal comma 17 dell'articolo 7 della legge regionale 6/2013.

2. Il comma 1 non si applica ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.